

Premessa

Classificare omogeneamente la mutevole realtà culturale è una condizione imprescindibile per la strutturazione e la diffusione della conoscenza che, per la nostra cultura occidentale, ha avuto il suo inizio con la suddivisione delle arti del trivio e del quadrivio avvenuta all'inizio del V secolo D.C.

Questa necessità si è storicamente incarnata in un processo centenario che ha dato luogo alla realizzazione delle discipline di insegnamento universitario intorno alle quali si sono raccolte le singole comunità di studiosi unite da interessi e linguaggi comuni.

L'opportunità di codificare il sapere in termini facilmente fruibili, e rivedere nel tempo tale classificazione, è quindi un dovere dal quale ogni collettività accademica non si può esimere, consapevole del fatto che, ogni volta che si ridefiniscono gli ambiti di competenza delle discipline, si compie un'operazione culturale le cui ricadute sono di lungo periodo. Il mondo accademico è, peraltro, perfettamente cosciente che questa esigenza si scontra con la difficoltà, quasi insormontabile, di cristallizzare il continuo divenire del sapere e della scienza e che, ai valori della semplicità e dell'utilizzabilità, si potrebbero dovere sacrificare, anche se in modo temporaneo e contingente, realtà culturali importanti e di assoluto rilievo.

Questa classificazione è, in ogni caso, un'operazione necessaria in un processo di mediazione tra il pragmatismo delle regole di una organizzazione universitaria e le elevate istanze culturali del mondo accademico. Non è un caso che in Italia la legge abbia individuato nel CUN il luogo dove questa mediazione, e le suddette contraddizioni, devono trovare la loro soluzione e dove gli interessi primari della realtà accademica italiana devono avere la loro camera di compensazione.

Investire il CUN di questa funzione significa riconoscere ai suoi componenti non soltanto una loro specifica competenza tecnica, ma anche quell'altissimo valore di rappresentanza elettiva della comunità intellettuale che spesso dimentichiamo di sottolineare e che questo organo possiede, come dimostrato in alcuni dei suoi lungimiranti interventi.

Proprio per sottolineare quanto sopra voglio iniziare il mio intervento riprendendo alcuni dei concetti presenti nei documenti che portarono il CUN nel biennio 1999-2000 alla precedente revisione e riduzione dei settori scientifico-disciplinari (SSD). In quel caso, dieci anni fa, l'input che portò ad affrontare la rideterminazione dei SSD derivò dall'applicazione della nuova normativa ordinamentale, avviata dai Decreti d'area poi

messa in atto dal DM 509/99, e dalla revisione delle norme concorsuali conseguente all'applicazione della legge 210/98.

Il CUN giudicò allora necessario, prima di procedere alle modifiche dei SSD e a determinarne le affinità, precisare alcuni indirizzi di comportamento.

Di seguito sono riportati i principali punti di riflessione così come furono riassunti nella delibera del 1998 preliminare ai pareri sul riordino dei SSD:

... omissis

1. Ciascun settore deve rappresentare un insieme disciplinare ben riconoscibile e coerente, dotato di un'omogeneità in termini di tematiche di ricerca, metodologie e linguaggio sufficienti a consentire razionali valutazioni e confronti al suo interno.
2. La consistenza numerica dei docenti che appartengono ad un settore deve essere tale da configurare un'effettiva comunità scientifica.
3. Dai principi 1 e 2 scaturisce che si dovranno accorpate eventuali settori scientifico-disciplinari attualmente distinti, che siano omogenei per tematiche di ricerca, metodologie e linguaggio, specialmente se la consistenza numerica dei docenti afferenti ad uno di essi è modesta.
4. Sono da considerare le diverse caratterizzazioni, tradizioni e realtà delle singole aree.
5. L'eventuale aggiornamento dei singoli settori consistente in soppressioni, modifiche di denominazione e/o inserimenti di nuove discipline dovrebbe portare tendenzialmente ad una diminuzione o comunque ad un incremento limitato del numero attuale delle discipline del settore.
6. Si deve evitare, per quanto possibile, la presenza delle stesse discipline in diversi settori, anche se deve essere evitato che discipline di frontiera siano ricondotte esclusivamente ad un settore egemone.
7. Per quanto riguarda i rapporti tra settori scientifico-disciplinari e grandi aree, anche in relazione all'emanazione dei decreti di area, i settori possono superare i confini delle stesse in quanto l'ambito scientifico e culturale di alcuni settori può essere di interesse per varie aree.
8. Le "affinità" tra i settori scientifico-disciplinari devono essere definite tenendo presente che sono affini i settori, che pur essendo abbastanza diversi da non consentire un unico ambiente di valutazione e confronto della ricerca, sono sufficientemente vicini da permettere che la ricerca effettuata nell'uno possa alimentare la didattica universitaria offerta nell'altro.
9. In particolare, per quanto concerne le affinità fra settori, è da osservare che esse sono

state definite in passato soprattutto con riferimento ai concorsi e quindi in termini prevalenti di “vicinanza” sul piano scientifico. Oggi, con l’aumento dei corsi di studio, la limitazione delle risorse e la crescente assegnazione di più compiti didattici in differenti discipline alla stessa persona, le affinità vanno rimediate con maggiore riferimento ai rapporti di “vicinanza” fra ricerca scientifica e didattica universitaria. È evidente che la dichiarazione di affinità tra settori diversi accredita i docenti dei settori in questione all’insegnamento delle discipline degli stessi settori. Problema completamente diverso è l’affidamento ad un docente di un insegnamento afferente ad un settore “non affine”. In questo caso si deve evitare che le autonomie decisionali degli atenei creino il rischio di istituire sedi improprie di valutazione con il pericolo di scadimento del livello della didattica. Pertanto, l’eventualità dell’affidamento ad un docente di un insegnamento di un settore “non affine” richiede una valutazione specifica della produzione scientifica del docente con regole predeterminate a livello nazionale.

...omissis

(NDR: le discipline furono poi sostituite nel 2000 dalle declaratorie dei singoli settori)

Oggi, a dieci anni di distanza, siamo di fronte ad una situazione analoga a quella del 1998 in conseguenza della nuova revisione ordinamentale derivante dalla prima applicazione del DM 270/04 (e relativi Decreti applicativi) e dalla normativa sui concorsi prevista dalla L 230/04 e dal D.Lgs 164/06 nella prospettiva di una sua prossima messa a regime ed applicazione.

La situazione attuale e la proposta di un modello

I punti della delibera del CUN del '98 sopra riportati sono in larga parte condivisibili ancora oggi a dimostrazione delle solide motivazioni culturali ed intellettuali che animano le decisioni del Consiglio.

Il CUN nel 2007, su richiesta del Ministro pro tempore, ha costituito un elenco di aggregazioni dei SSD (così detti macrosettori) al solo scopo di consentire l’avvio della revisione della normativa per il reclutamento dei Ricercatori Universitari (vedi parere generale n. 3 del 7 giugno 2007). In quel parere il CUN sottolineò come tale aggregazione era del tutto straordinaria ed avanzata solo in via sperimentale, limitatamente alle esigenze della nuova normativa sul reclutamento ricercatori che, come è noto, non ha avuto alcun

seguito.

Il CUN in quella fase sottolineò che tale intervento non poteva minimamente configurarsi quale premessa al riordino complessivo dell'impianto scientifico-disciplinare, il quale era da realizzarsi in tempi adeguati alla complessità del problema, anche in relazione agli sviluppi del Sistema Universitario e della Ricerca, che in quel momento non era sufficientemente definito a causa di un assetto normativo in continua evoluzione. Peraltro, quella fase convulsa ha avuto il merito di aprire una ampia ed articolata discussione nell'ambito del CUN e fra il CUN e la comunità scientifica ed anche all'interno delle varie aree disciplinari che la compongono. Questa discussione ha portato ad una profonda riflessione sulla classificazione dei saperi, sul suo ruolo nella classificazione della scienza e sulle modalità con cui affrontarne una revisione condivisa.

I presupposti sono che:

- 1) sarebbe riduttivo, inopportuno e difficilmente applicabile un modello di esclusiva diminuzione numerica dei SSD basata sull'accorpamento di quelli esistenti (l'esperienza dell'aggregazione in macrosettori è stata in questo senso molto istruttiva) anche se una potenziale riduzione numerica, per aggregazione di alcuni dei SSD esistenti, è possibile e forse anche auspicabile e potrebbe rappresentare uno degli aspetti positivi di questa operazione;
- 2) sarebbe, invece, opportuno creare un modello più flessibile, più adatto ai tempi, basato sulla logica di altri sistemi universitari e di valutazione della ricerca europei (ERC, RAE, ecc.) che, pur avendo finalità differenti (valutazione performance scientifica o del finanziamento dei progetti di ricerca), possono rappresentare una linea guida per un confronto internazionale;
- 3) sarebbe inopportuna una radicale modifica dei SSD, così come sono stati rimodulati nel DM 4 ottobre 2000, in quanto essi rappresentano il cardine di decine di norme anche recentissime ed una loro revisione sostanziale comporterebbe ulteriori instabilità in un sistema universitario, che vive sempre in una fase di cantiere permanente, accentuando la confusione e creando il rischio di ulteriori rallentamenti fino ad un collasso del sistema;
- 4) è sempre più difficile da sostenere la logica di considerare le Aree, che raccolgono gli attuali SSD, come steccati invalicabili; questo perché contraddice, sia sul piano scientifico sia culturale, la sempre maggiore multidisciplinarietà dell'attuale evoluzione della scienza. Peraltro ancora una volta numerose normative esistenti, basandosi sulle Aree, le rendono difficilmente cancellabili in modo radicale e definitivo.

Per tutto quanto sopra esposto, il modello discusso e proposto dal CUN cerca di

rispettare l'esistente, introducendo elementi di flessibilità e cercando di valorizzare contemporaneamente le esigenze della valutazione scientifica, didattica e formativa. Tale modello è incentrato prevalentemente sul docente e sulla sua attività scientifica e didattica ed ha, come primo scopo, quello di iniziare il processo di eliminazione dell'attuale sistema di contenitori rigidi in cui sono inclusi forzatamente i docenti stessi.

La nostra proposta si basa sull'identificazione di ogni docente mediante una serie di parole chiave. La sequenza di queste parole chiave sarebbe, nel suo complesso, una sorta di codice identificativo del docente con una parte fissa ed una parte variabile. Un paragone possibile sarebbe quello che, alcune delle parole chiave rappresenterebbero una sorta di codice fiscale pressoché immutabile nel tempo e proprio di ogni docente, mentre altre costituirebbero una sorta di codice genetico variabile in grado di adattarsi e modificarsi in funzione delle situazioni ambientali. Di queste parole chiave le prime quattro, relativamente fisse, sarebbero assegnate al docente dal MIUR e sarebbero modificabili solo dal CUN. Altre tre sono derivanti dal CV del docente e sono verificate e confermate dal CUN, ma modificabili su proposta del docente; le ultime parole chiave, fino ad un massimo di tre, sono definite autonomamente dal docente traendole da un elenco di parole chiave basate sulla specifica competenza scientifica e direttamente modificabili in qualsiasi momento sul sito informatico del docente stesso. Tutte queste parole chiave dovrebbero essere in italiano ed in inglese.

Per scendere nel dettaglio, le prime quattro parole chiave (dalla 1° alla 4°) corrispondono a:

- 1) Macro-area (superamento delle attuali Aree) che corrispondono a grandi aggregazioni che abbiano in comune linguaggi basilari e fondamentali di valutazione scientifica e di gestione didattica e che consentano di evidenziare eventuali interazioni fra le Aree;
- 2) Area, derivanti dalle attuali aree CUN;
- 3) Sotto-Area, una sorta di Macrosettore ragionato, che non deve necessariamente essere coincidente con l'elenco proposto l'anno passato in emergenza. Queste Sotto aree potrebbero, invece, essere utili per stabilire le eventuali affinità didattiche. Le stesse Sotto-Aree potrebbero consentire intersezioni fra le Aree per gli ambiti scientifici innovativi e di frontiera. Questa Sotto-Area potrebbe essere identificata da una lettera da porre al termine del codice dell'attuale SSD;
- 4) Settore Concorsuale, derivante da una revisione ragionata delle attuali declaratorie con una possibile riduzione numerica per accorpamento degli attuali SSD.

Le parole chiave successive (fino ad un massimo di tre, dalla 5° alla 7°) sarebbero

inserite in una lista predisposta dal CUN in base agli ambiti di interesse scientifico descritti nelle declaratorie dei SSD tenendo conto degli elenchi internazionali che descrivono l'attività scientifica (es. ERC, RAE, OCDE, ecc.); esse dovranno, ovviamente, essere coerenti con il CV scientifico del docente. Sarebbero, quindi, proposte dal docente e confermate dal CUN con una verifica automatica e incrociata fra le parole stesse ed elementi del CV indicati dal docente. Esse saranno utili per identificare, attraverso una sorta di autodichiarazione, l'esperienza scientifica del singolo docente. Le parole chiave successive, massimo tre (dalla 8° alla 10°), potrebbero essere liberamente indicate dal docente e rappresentare la sua super specializzazione didattica e di ricerca. Questa terza serie opzionale ed introdotta solo se ritenuta opportuna potrebbe essere utile per implementare e rimodulare ogni 1-2 anni la lista delle parole chiave precedenti fra la 5° e la 7°. Queste ultime parole chiave possono anche costituire una banca dati allargata per la presentazione dei progetti di ricerca nazionali (PRIN, FIRB, ecc.).

Le ultime due serie di parole chiave potrebbero consentire, infine, di proporre con più facilità i nostri docenti in ambito nazionale ed internazionale (es. UE) come revisori dei progetti di ricerca (es. dei programmi quadro europei).

L'intera lista di parole chiave, invece, consentirebbe di individuare con facilità sovrapposizioni grossolane di aree e di ambiti disciplinari e di ricerca. Come detto costituirebbe una sorta di codice di ogni docente con parti fisse e parti a bassa ed alta variabilità e consentirebbe una migliore gestione anche di momenti accademici rilevanti che richiedano una caratterizzazione dei docenti condivisa fra la comunità scientifica ed il docente stesso: dai concorsi alle chiamate in ruolo (in questo modo meno contestabili e contestate) fino ai passaggi di settore scientifico disciplinare o di Area più consoni con l'effettivo percorso scientifico e didattico del docente.

Il sistema didattico, scientifico ed anche concorsuale ne risulterebbe più flessibile e meno ingessato, in quanto sarebbe evidente la sovrapposizione culturale e scientifica di alcuni SSD e quindi la possibilità di scambi osmotici fra di essi fino a renderne facile l'accorpamento in caso di eccesso di coincidenza. L'eventuale scomparsa di parole chiave del primo gruppo (dalla 1° alla 4°) deriverebbe, infatti, da uno "svuotamento" totale e progressivo o da una loro sovrapposizione. Le parole chiave dalla 5° in poi, proposte dai docenti, potrebbero a loro volta, assurgere al ruolo di parole chiave fisse se considerati ambiti scientifici "stabilizzati" e portare alla comparsa di veri e propri nuovi SSD. Il sistema consentirebbe l'incrocio fra Aree e SSD e renderebbe evidenti gli ambiti scientifici condivisi attraverso la messa in comune di una o più parole chiave.

La flessibilità di questo sistema ne consentirebbe un utilizzo anche per il reclutamento in quanto le stesse parole chiave potrebbero, per i colleghi non in ruolo, essere legate al tipo di dottorato conseguito e/o all'attività scientifica svolta (assegnisti, contrattisti ecc.) venendo così a costituirsi una vera anagrafe generale per il reclutamento dei ricercatori italiani.

Infine, sarebbe indispensabile introdurre una norma di revisione del sistema classificativo da parte del CUN a scadenze fisse (es. ogni 2 anni). Questo potrebbe quindi diventare un compito specifico e regolare del nostro Consiglio e non un trauma epocale come avviene adesso in vista di ogni revisione dei SSD.

Conclusione

Vorrei concludere affermando che il CUN, pur essendo consapevole che i settori scientifico- disciplinari hanno il significato di elementi cardine, sia di tipo organizzativo accademico che culturale per la didattica e la ricerca universitaria, ritiene necessario procedere all'apertura di un confronto con tutta la comunità scientifica ed accademica per un loro aggiornamento condiviso.

Il CUN ritiene, pertanto, che sia opportuna un'approfondita ed estesa riflessione tesa ad adeguare il sistema dei SSD alla nuova realtà universitaria quale va configurandosi in relazione sia all'applicazione delle riforme in atto sia al processo di armonizzazione europea.

Normativa di riferimento

D.M. 4 ottobre 2000 - Settori scientifico-disciplinari Pubblicato su G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 –

Supplemento ordinario 175.

D.M. 18 marzo 2005 - Modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000, concernente

rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie.

D.M. 02 settembre 2002 - Integrazione allegato D del D.M. 4/10/2000 (settore IUS/02 e settore IUS/21)

D.M. 15 maggio 2002 - Integrazione allegato D del D.M. 4/10/2000 (settore IUS/10 e settore IUS/09)

D.M. 19 novembre 2001 - Integrazione allegato D del D.M. 4/10/2000 (settore N20X).

D.M. 19 novembre 2001 - Integrazione allegato D del D.M. 4/10/2000 (settore M11B).

D.M. 22 ottobre 2001 - Integrazione allegato D del D.M. 4/10/2000 (settori NO9X, N11X, N08X).

D.M. 21 settembre 2001 - Integrazione allegato D del D.M. 4/10/2000 (settori ING-INF/03, ING- INF/02).

D.M. 20 marzo 2001 - Proroga del termine per l'applicazione dei nuovi settori alle procedure di valutazione comparativa.

D.M. 1 febbraio 2001 - Modifiche all'allegato C del D.M. 4/10/2000.

D.M. 9 gennaio 2001 - Modifiche all'allegato C del D.M. 4/10/2000.

D.M. 26 giugno 2000 - Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari.

D.M. 23 dicembre 1999 - Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari.